

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5036

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DAMERI, CALZOLAIO, VIGNI, MUSSI, ABBONDANZIERI, BANDOLI, CHIANALE, RAFFAELLA MARIANI, PIGLIONICA, SANDRI, VIANELLO, ZUNINO, ADDUCE, AMICI, ANGIONI, ANNUNZIATA, BELLINI, BENVENUTO, BIELLI, BOGI, BOLOGNESI, BORRELLI, BOVA, BUFFO, BULGARELLI, BURTONE, CAMO, CAPITELLI, CARBONELLA, CARBONI, CARLI, CAZZARO, CENNAMO, CHIAROMONTE, CHITI, CIALENTE, CIMA, COLUCCINI, CORDONI, ARMANDO COSSUTTA, MAURA COSSUTTA, CRISCI, DEIANA, DI GIOIA, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, DUCA, FANFANI, FILIPPE-SCHI, FRIGATO, GALEAZZI, GIACCO, GIULIETTI, GRANDI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, GROTTA, GUERZONI, LABATE, SANTINO ADAMO LODDO, LULLI, LUMIA, LUSETTI, MARAN, PAOLA MARIANI, MAURANDI, MAZZARELLO, MEDURI, MERLO, NESI, NIGRA, OLIVERIO, OTTONE, PANATTONI, LUIGI PEPE, PISA, PISTONE, POLLASTRINI, POTENZA, PREDI, QUARTIANI, RAF-FALDINI, RANIERI, RAVA, REDUZZI, ROCCHI, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUZZANTE, SASSO, SCIACCA, SERENI, SINISCALCHI, SQUEGLIA, TIDEI, TOLOTTI, TRUPIA, TURCO, VILLARI, VOLPINI, ZANELLA, ZANOTTI

Disposizioni per la prevenzione dei rischi derivanti
dalla presenza di amianto negli edifici pubblici e privati

Presentata il 26 maggio 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai conclamato che l'amianto rappresenta nel nostro Paese un relevantissimo problema. Un problema di salute pubblica, un problema

umano, economico e scientifico per la necessità di curare i malati, risarcire le vittime e bonificare i siti contaminati; ed è quindi problema politico e di messa a punto legislativa.

La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante « Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto », ha predisposto il divieto alla produzione e all'utilizzo di manufatti contenenti amianto, individuato le misure previdenziali per i lavoratori esposti e indicato la normativa e le procedure affinché si dia attuazione all'opera di bonifica con il concorso e il coinvolgimento delle regioni, delle aziende sanitarie locali, degli enti locali e dei privati.

Quest'ultima e decisiva parte della normativa è in larga parte inattuata e si impone una nuova iniziativa legislativa per dare impulso e per imprimere un'accelerazione all'opera di disinquinamento e di bonifica, che diventa sempre più urgente stante il degrado dei manufatti contenenti amianto e disseminati in tutto il territorio nazionale.

La presente proposta di legge interviene in questo senso alla luce dell'unica Conferenza governativa svoltasi nel marzo del 1999 e detta una serie di misure articolate e valide nel prossimo decennio. In particolare:

1) si accrescono considerevolmente le agevolazioni fiscali per i privati per inter-

venti di recupero edilizio volti ad eliminare manufatti contenenti amianto;

2) si istituisce un Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici;

3) attraverso lo strumento della relazione al Parlamento e le conferenze annuali sull'applicazione della legge n. 257 del 1992 viene stabilito un programma impegnativo per la verifica dell'opera di bonifica con la responsabilità dei soggetti pubblici interessati;

4) al termine del decennio previsto all'articolo 1, nel quale è riconosciuto il diritto all'erogazione di agevolazioni fiscali speciali, la nuova normativa prevede che la presenza di manufatti di cemento amianto o comunque contenenti amianto esposto ad usura sia punita dall'autorità pubblica preposta con sanzioni amministrative e con il sequestro del manufatto, nonché l'obbligo della rimozione e dello smaltimento dell'amianto presente, a spese del proprietario dell'immobile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Agevolazioni fiscali).

1. La detrazione fiscale di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è riconosciuta, con una maggiorazione di 15 punti percentuali, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti a eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici privati, attraverso appositi procedimenti di rimozione o di inertizzazione, secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1999.

2. Agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuta l'agevolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

3. Le agevolazioni tributarie di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di accertamento e di segnalazione alle competenti aziende sanitarie locali dello stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili. Le aziende sanitarie locali verificano l'attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.

ART. 2.

(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici).

1. È istituito un Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici volto al finanziamento degli interventi finalizzati a eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici, attraverso appositi procedimenti di rimozione o di inertizzazione, secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1999.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma di interventi pluriennali per la realizzazione degli interventi di risanamento di cui alla presente legge, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici, delle strutture ospedaliere, delle caserme e degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni.

3. Ai fini della presente legge, il Fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

ART. 3.

(Relazione al Parlamento. Conferenza nazionale).

1. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente

legge e della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, con particolare riguardo allo stato di elaborazione, adozione e aggiornamento dei piani regionali e dei relativi censimenti di cui all'articolo 10, nonché degli interventi di rimozione e di tutela dell'ambiente di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 257 del 1992.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla decorrenza del decennio di cui all'articolo 1, comma 3, la Conferenza nazionale di cui all'articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è organizzata annualmente anche ai fini della verifica delle misure programmatiche previste dalle disposizioni vigenti. In sede di prima attuazione della presente legge, la Conferenza nazionale è organizzata entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Sanzioni).

1. Al termine del decennio di cui all'articolo 1, comma 3, la presenza di amianto non trattato secondo le procedure definite con il decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 4, negli edifici pubblici e privati è punita dalla competente azienda sanitaria locale, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in ragione della quantità di fibre di amianto e dello stato di conservazione del manufatto.

2. Con il provvedimento della competente autorità che irroga la sanzione amministrativa di cui al comma 1, sono altresì disposti il sequestro del manufatto, nonché la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presente, a spese del proprietario dell'immobile.

3. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottata una tabella di determinazione

degli importi delle sanzioni di cui al comma 1, secondo i criteri ivi indicati.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, determinato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, determinato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 0,30



14PDL0064980